

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3472-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 2005

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003

---

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

*(V. Stampato Camera n. 5422)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° giugno 2005*

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina intende fornire una chiara e puntuale definizione dell'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in vigore tra gli stessi. Inoltre, essa prevede tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche.

L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello status dell'Ufficio consolare. Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, che prevedono uno specifico trattamento ai Consoli ucraini in Italia e attribuiscono loro le competenze dalle stesse previste.

In coerenza con l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la Convenzione stabilisce che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione che non abbiano rappresentanze in loco.

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle relative disposizioni, la Convenzione prevede (all'articolo 74) la costituzione di una Commissione mista, che si riunirà su richiesta di ognuna delle Parti contraenti.

I primi tre capitoli della Convenzione, che hanno carattere istituzionale, regolano lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963. In particolare, nel capitolo II sono definite alcune problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III sono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno

diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.

Il capitolo IV prevede che siano gli Uffici consolari ad attuare la protezione dei propri cittadini. A tal fine, le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima. Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà. Di rilievo è poi l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.

In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a Consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.

Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, che si applicano agli Uffici consolari di ciascuno dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, gli articoli da 2 a 6 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.

Gli articoli da 7 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.

Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In

particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile. Particolarmente importanti sono l'articolo 48 sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità consolari e l'articolo 49 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 50 sulla protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 51.

Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.

Gli articoli 62 e 63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

Infine, gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità del loro esercizio.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

12 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

28 settembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che l'eventuale istituzione degli uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 avvenga con contestuale riduzione di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 76 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

